

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../300315/2006

OGGETTO: COMUNE DI FRONT - VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. -  
OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale N. 9 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Front, con deliberazione C.C. n. 26 del 26/07/2006, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);  
(Prat. n. 112/2006)

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 26 del 26/07/2006 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- rilocalizzazione di un'area per servizi "S13", già parzialmente di proprietà comunale, in area attigua al Municipio ed alla erigenda scuola dell'infanzia; tale operazione consente di ripristinare l'edificabilità di un lotto compreso in un piano esecutivo (P.E.C.O.) risalente agli anni Ottanta, per il quale era già stata ceduta l'area a servizi al Comune, mediante la trasformazione di una porzione (mq 390) di area satura "As5" in area di nuovo impianto "Ni5", con un incremento di capacità insediativa pari a n. 4 abitanti;
  - ripristino della previsione urbanistica della strada pubblica di accesso all'area "Ni4" eliminata nelle Varianti precedenti, consentendo una migliore definizione del tracciato;
- alle Norme di Attuazione:
- introduzione nelle aree agricole di prescrizioni per la disciplina delle serre;
  - inserimento, nell'ambito delle aree di conservazione e ristrutturazione nelle località Ceretti e Grange "Cr" dell'intervento di demolizione e ricostruzione;
  - eliminazione per l'area "Ni5" dell'obbligo della formazione di P.E.C.O.;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Front con deliberazione C.C. n. 26 del 26/07/2006, le seguenti osservazioni:
  - a) si rileva che la Variante è corredata da allegati non sottoscritti dal Sindaco e privi dell'indicazione della deliberazione di adozione. La "Variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una Variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "Variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, i requisiti formali previsti per gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998;
  - b) con riferimento all'incremento di capacità insediativa (n. 4 abitanti) a seguito dell'intervento di trasformazione di una porzione di area saturata "As5" in area di nuovo impianto "Ni5" si ricorda, come già evidenziato in occasione di precedenti Varianti, che le Varianti Parziali non possono incrementare la capacità residenziale, requisito essenziale per l'utilizzo dell'incremento del 4% consentito dal settimo comma, art. 17 L.R. 56/77 è la dimostrazione della raggiunta capacità insediativa esaurita del P.R.G.C. vigente; la quale tra l'altro, deve essere determinata, come previsto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 5 agosto 1998 utilizzando "... *i medesimi criteri e la medesima impostazione procedurale assunti per la formazione del Piano ... e desumibili dagli atti di progetto ...*".
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Front la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, .....